

Oggetto: Richiesta agevolazione imposte per Sedi e Rappresentanti Diplomatici e Consolari, Organizzazioni Internazionali, Forze Armate NATO

Gentile cliente,

con riferimento alla sua richiesta di servizio, desideriamo informarla che alle forniture di gas naturale ed elettricità, assicurate a:

- Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- Organizzazioni Internazionali
- Forze Armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (NATO)

è applicabile un regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di esenzione dal pagamento delle Accise (e relativa addizionale regionale).

La non imponibilità ai fini IVA e l'esenzione dalle Accise (e relativa addizionale regionale), quindi, si applicano ai corrispettivi di qualunque importo relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, ivi incluse le forniture di gas naturale ed elettricità, rese a:

SEDI E RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Intendendo con ciò:

per quanto alla **non imponibilità IVA**, che opera in base all'art.72 comma 1 lettera a) del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e s.m.i.

- le sedi ed i rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani

per quanto all'**esenzione dalle Accise**, che opera in base all'art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 e s.m.i. (cosiddetto T.U.A. testo Unico delle Accise), le forniture di gas naturale ed energia elettrica quando destinate

- ad essere fornite nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

Adempimenti

Al fine di accedere a dette agevolazioni fiscali, sarà necessario che lei prenda opportuni contatti con il competente ufficio del Ministero degli Affari Esteri, al seguente indirizzo:

**Ministero degli Affari Esteri
Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - Ufficio Primo
Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 ROMA**

Il competente ufficio del Ministero, una volta accertati lo status soggettivo privilegiato e le condizioni di reciprocità, rilascerà le previste certificazioni valide per la non imponibilità IVA e per l'esenzione dalle Accise.

Dette certificazioni, opportunamente compilate e debitamente vistate per approvazione dall'Ufficio del Ministero, dovranno essere spedite in originale, con raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

**A2A Energia S.p.A.
Ufficio Fiscale e Tributario
Corso di Porta Vittoria 4
20122 Milano**

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Intendendo con ciò:

per quanto alla **non imponibilità IVA**, che opera in base all'art.72 comma 1 lettere c) d) e) f) del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e s.m.i.

- l'Unione europea, la Comunità europea dell'energia atomica, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e gli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
- l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- l'Istituto universitario europeo e la Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- gli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché i membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.

per quanto all'**esenzione dalle Accise**, che opera in base all'art.17 comma 1 lettere b) d) del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 e s.m.i. (cosiddetto T.U.A. testo Unico delle Accise), forniture di gas naturale ed energia elettrica destinate

- ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi (quali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite; le Istituzioni Finanziarie Internazionali; gli Organismi dell'Unione europea);
- ad essere consumate nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (quali: l'Accordo tra l'Italia ed i Paesi del Commonwealth, legge 2 febbraio 1955, n. 262).

Adempimenti

Si veda l'iter descritto alla voce "Sedi e rappresentanti diplomatici e consolari".

FORZE ARMATE NATO

Intendendo con ciò:

per quanto alla **non imponibilità IVA**, che opera in base all'art.72 comma 1 lettera b) del D.P.R. 26/10/1972 n.633 e s.m.i.

- le forniture di gas naturale ed elettricità effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato¹;

per quanto all'**esenzione dalle Accise**, che opera in base all'art.17 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 26/10/1995 n.504 e s.m.i. (cosiddetto T.U.A. testo Unico delle Accise), le forniture di gas naturale ed elettricità destinate

- alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico (le Forze NATO), per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali (intendendo con ciò: i Comandi militari degli Stati membri, i Quartieri generali militari internazionali e gli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato NATO, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Anche al personale italiano civile e militare ad essi assegnato è consentito beneficiare di questa esenzione);

¹ Si ribadisce che la non imponibilità ai fini IVA e l'esenzione dalle Accise spetta alle Forze Armate Nazionali soltanto nel caso in cui esse agiscano per conto dell'Organizzazione N.A.T.O.; negli altri casi, la cessione di beni e la prestazione di servizi alle Forze Armate Nazionali, per i soli usi consentiti (cosiddetti usi istituzionali), per quanto alle Accise, sono assoggettate ad aliquota ridotta rispetto all'aliquota ordinaria; ai fini I.V.A., invece, esse sono assoggettate alle aliquote previste per gli usi civili.

Adempimenti

Nel caso sopra descritto occorrerà che l'Ente militare interessato presenti alla Società erogatrice A2A Energia S.p.A. una formale dichiarazione preventiva con l'indicazione delle singole utenze adibite ai citati usi istituzionali, che richiami i termini di legge vigenti (art. 17 del D.Lgs. 26/10/1995, n. 504 "Testo Unico delle Accise"), a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo:

**A2A Energia S.p.A.
Ufficio Fiscale e Tributario
Corso di Porta Vittoria 4
20122 Milano**

Cordiali saluti.